



COMUNE DI ARDEA

Ordinanza Sindacale n. 32 del 17/10/2019

ORDINANZA DI DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVANS, CAMPERS E SIMILARI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARDEA

IL SINDACO

CONSIDERATO che si sono verificati e si verificano in continuazione in terreni sia pubblici che privati, casi di stazionamento di caravan, autocaravan ed altri mezzi, con installazione di strutture per svolgere le consuetudini di vita, configurando di fatto una situazione di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività:

CONSIDERATO che il Comune di Ardea (RM), nell'ambito del proprio territorio non dispone di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggi ed al pernottamento a mezzo dei citati veicoli

CONSIDERATO pertanto che la sosta di gruppi di persone, non meglio identificate, sia per breve che per lunghi periodi, comporta inconvenienti igienico – sanitari e può rappresentare motivo di molestia all'ordine e alla sicurezza pubblica per il permanere di persone senza fissa dimora con il conseguente verificarsi di casi di criminalità;

DATO ATTO che tale fenomeno ha riguardato anche recentemente *aree private* ove di fatto i proprietari, hanno ceduto la disponibilità ad occuparne i relativi spazi, pur privi di adeguata destinazione urbanistica e di idonei requisiti sotto il profilo igienico sanitario, con roulottes o altri veicoli utilizzati come dimora abituale;

RITENUTO, pertanto che tale tipo di condotta rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all'acquedotto ed alla fognatura comunale) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a risiedere e a transitare vicino a tali zone;

Via Garibaldi,5 – 00040 Ardea (Roma)

telefono: +39 06 91 38 00 fax: +39 06 91 38 00 260 e-mail: uff.urp@comune.ardea.rm.it PEC : uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
web: www.ardea.gov.it codice fiscale: 80108730583 Partita Iva : 02300511009

CONSIDERATO che *nonostante i vari interventi effettuati da parte della Polizia Locale e di altre Forze dell'Ordine, il fenomeno della sosta dei nomadi e dei campeggi abusivi di roulotte, caravans, campers e similari, nel territorio del Comune di Ardea (RM) non accenna a diminuire con grave pregiudizio alla sicurezza e alle condizioni igienico sanitarie sul territorio comunale e pertanto si rende necessario reiterare la precedenza Ordinanza Sindacale nr. 06 del 26/02/2019 oltre il periodo di vigenza previsto precedentemente (dal 26/02/2019 al 30/09/2019);*

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di mezzi, in particolare camper o similari, né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del Codice della Strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario e non conforme uso di tali veicoli e all'utilizzo improprio di aree, comprese quelle private, in funzione di una pratica quotidiana del bivacco da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico-sanitario, senza tralasciare le preoccupazioni e l'allarme sociale che tali comportamenti ingenerano, acuendo anche il senso di insicurezza della popolazione;

RILEVATO che l'art 3 – Definizioni degli interventi edilizi – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, alla lettera e.5) stabilisce che si configura quale intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, soggetto a permesso di costruire, “*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper.....che siano utilizzati come abitazioni....*”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267, in riferimento alle competenze del Sindaco;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 Maggio 2008 nr. 92, convertito dalla Legge 24/07/2008 nr. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008 ed in particolare l'art. 2 lett. D);

VISTA la Legge 24 novembre 1981 nr. 689;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la delibera di C.C. nr. 13 del 10\03\2004 di approvazione del “Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali” con il quale sono state determinate le sanzioni amministrative per violazione delle ordinanze comunali;

ORDINA

1. **Il divieto permanente di “ sosta 0/24”, in area pubblica o privata comprese le aree gravate da uso civico, su tutto il territorio comunale di Ardea, di campeggi abusivi di roulotte, caravans, campers e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, ciò realizzato anche con semplici tende o con qualsiasi altra modalità di insediamento con altre attrezzature.**
 2. **Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico e quelle private;**
 3. **Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzate ad attività di campeggio, attendamento e/o simili, senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;**
 4. **Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dall'art.16 della legge n.3 del 16/01/2003 e modificato dall'art.1-quater, comma 5 della legge n.116 del 20/05/2003, per la violazione della presente Ordinanza sia da parte dell'utilizzatore che del proprietario dell'area pubblica e/o privata, è stabilito l'importo del pagamento, nella somma di Euro 500,00, da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81 ed in particolare dall'art. 16, come modificato dalla Legge n. 125/2008.**
 5. **All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed interrompere con immediatezza il comportamento scorretto e nel caso di inottemperanza , si procederà alla identificazione delle persone maggiorenni e alla loro denuncia all'Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art. 650 Codice Penale e al loro allontanamento coatto, con sgombero di tutti i veicoli illegittimamente occupanti le aree in premessa;**
7. La presente Ordinanza, è **immediatamente esecutiva**.
8. Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

9. Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, inserimento nel sito ufficiale del Comune di Ardea (RM) www.comune.ardea.rm.it, comunicato stampa agli organismi di informazione locale (nonché mediante eventuali altre forme ritenute più idonee per l'informazione dei cittadini).

10. Ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, la presente Ordinanza viene trasmessa alla Questura di Anzio (RM), alla Tenenza dei Carabinieri di Ardea (RM) e alla Stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo.


11. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

12. Viene revocata ogni precedente Ordinanza Sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente.
Ardea, li

IL DIRIGENTE DELLA P.L.
Dott. Sergio IIRACE



IL SINDACO
Mario SAVARESE



rc*19